



MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e
i Servizi – Servizio Centrale Camere di Commercio –
Ufficio B3 “Finanza camerale”

Roma, 30.01.2004
00187 – Via Sallustiana, 53

Prot. n. 546959

Risposta al Foglio n.

del

Alle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero dell’Economia e delle
Finanze
IGF
Via XX Settembre
00187 ROMA

Unione italiana delle camere di
commercio.
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

A INFOCAMERE
Sede di Roma
Sede di Padova

Istituto G. Tagliacarne
Via Appia Pignatelli n.63
00178 ROMA

Oggetto: Casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio d’attività e diritto annuale

Sono pervenuti a questo Ufficio alcuni quesiti riguardanti i casi particolari di cui all’oggetto e per i quali si rende necessario un chiarimento da parte di questo Ministero, confortato da corrispondente parere dell’Ufficio legislativo.

1) Esonero dal versamento del diritto annuale da parte di imprese in stato di amministrazione straordinaria.

Come è noto l'articolo 4 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 prevede che "Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione cotta amministrativa cessano di essere assoggettate al versamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa".

La norma dispone, pertanto, l'esonero del versamento del diritto annuale nei confronti di imprese, che pur iscritte nel registro delle imprese, si trovano in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; le due procedure concorsuali sopra citate sono caratterizzate da esclusive finalità liquidatorie.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria è stato introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e quindi adeguato alla disciplina comunitaria con il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

L'amministrazione straordinaria si pone certamente nell'alveo delle procedure concorsuali, ma nell'ottica di mantenere in vita, in via prioritaria, le imprese risanabili mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

L'amministrazione straordinaria, quando venga disposta, non può definirsi un procedimento esecutivo né liquidatorio, ma si tratta di una procedura conservativa del patrimonio produttivo che si realizza mediante la prosecuzione, la riattivazione o la riconversione delle attività imprenditoriali.

L'articolo 27 del decreto legislativo n. 270/1999 stabilisce, infatti, che le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Per tutto quanto procede, sia in relazione alla non estensibilità analogica del disposto dell'articolo 4 del decreto n. 359 sia in relazione alle diverse finalità che sono alla base dei diversi istituti concorsuali richiamati, questo Ufficio ritiene che le imprese in stato di amministrazione straordinaria siano soggette al versamento del diritto annuale, almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa.

2) Unità locali e versamento del diritto annuale nei casi da mancata coincidenza dei due momenti di inizio attività e di iscrizione della sede principale al Registro delle imprese.

L'articolo 7 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 dispone che le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale.

Si ritiene opportuno ricordare che, secondo la normativa vigente, presupposto per il pagamento del diritto annuale è l'iscrizione o annotazione ai registri di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Alla luce di quanto sopra espresso sia le imprese sedi principali che le loro unità locali sono tenute al versamento del diritto annuale dal momento dell'iscrizione o annotazione nei registri sopra richiamati.

Presupposto impositivo per il pagamento del diritto annuale da parte delle unità locali non può, quindi, essere considerata la data di apertura.

Il caso evidenziato dalle camere di commercio, qui preso ad esempio, è relativo ad un'impresa, sede principale, che iscrive nell'anno 2003 anche due unità locali, ma con data inizio attività però riferita al 2001.

In tal caso se presupposto del diritto annuale fosse la data di inizio attività le unità locali dovrebbero versare il diritto annuale dall'anno 2001 mentre la sede principale solo dall'anno di iscrizione nel registro delle imprese e cioè dal 2003.

Tale interpretazione, oltre che in contrasto con il disposto dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, comporterebbe anche la difficoltà di quantificare l'importo dovuto dalle unità locali, atteso che le stesse sono tenute al versamento di un diritto commisurato a quello dovuto dalle sede principale, che esisterebbe però solo dal 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Spigarelli